

(N. 1949)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1966

#### Riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo del presente disegno di legge è il riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, istituito con legge 26 giugno 1962, n. 885, che allo stato attuale non consente adeguato sviluppo di carriera, mettendo di conseguenza in crisi il normale svolgimento del servizio e la futura funzionalità del ruolo stesso.

Un approfondito esame del citato ruolo mette in evidenza che mentre un tenente medico delle altre Forze armate, ove non demeriti, raggiunge sicuramente il grado di tenente colonnello, nella Pubblica sicurezza tale possibilità si arresta al grado di capitano, malgrado che la relazione illustrativa del disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, divenuto poi l'attualmente vigente legge n. 1366 del 13 dicembre 1965 affermi: «... il sistema adottato tende, tuttavia, ad assicurare, finchè possibile, alla

massa dei quadri il raggiungimento del grado di tenente colonnello ».

Tale incongruo stato di fatto ha come conseguenza un rapido depauperamento del numero degli ufficiali medici di Polizia che vengono colpiti dai limiti di età nei gradi inferiori e tale circostanza provoca inoltre un constatato esodo dopo i primi mesi di servizio, non appena gli ufficiali di nuova nomina si rendono conto della suddetta anomala situazione del ruolo.

Al fine del necessario ridimensionamento, e non aumento, del ruolo sanitario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stati presi in esame i ruoli degli ufficiali medici delle altre Forze armate e rapportando numericamente ogni grado al totale delle 80 unità del ruolo degli ufficiali medici di polizia si è ricavato dalla media numerica dei singoli gradi il ruolo che si propone.

Le due tabelle che seguono sono esplicative in proposito.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**RUOLO ATTUALE DEGLI UFFICIALI MEDICI  
NELLE VARIE FORZE ARMATE**

Grado	Esercito	Marina	Aeronautica	Pubblica sicurezza
Tenente generale . . .	1	1	1	—
Maggiore generale . . .	7	4	4	—
Colonnello . . . . .	42	22	26	1
Tenente colonnello . . .	226	52	66	5
Maggiore . . . . .	142	32	40	14
Capitano . . . . .	353	71	87	25
Tenente . . . . .	176	26	50	35
<b>Totale . . . . .</b>	<b>947</b>	<b>208</b>	<b>274</b>	<b>80</b>
<b>Militari da assistere</b>	<b>350.000</b>	<b>28.000</b>	<b>60.000</b>	<b>76.000</b>

**RUOLI DEGLI UFFICIALI MEDICI NELLE VARIE FORZE ARMATE RAPPORATI  
A 80 UNITA' E CONSEGUENTE RUOLO PROPOSTO PER GLI UFFICIALI MEDICI  
DI POLIZIA**

Grado	Esercito	Marina	Aeronautica	Media	Ruolo proposto
Tenente generale . . .	0,0844	0,3846	0,2919	0,2536	—
Maggiore generale . . .	0,5913	1,5385	1,1678	1,0993	1
Colonnello . . . . .	3,5477	8,4615	7,5912	6,5334	6
Tenente colonnello . . .	19,0918	20,0000	19,1605	19,4175	20
Maggiore . . . . .	11,9957	12,3076	11,6788	11,9940	12
Capitano . . . . .	29,8211	27,3078	25,5114	27,5469	26
Tenente . . . . .	14,8680	10,0000	14,5984	13,1554	15
<b>Totale . . . . .</b>	<b>80,0000</b>	<b>80,0000</b>	<b>80,0000</b>	<b>80,0000</b>	<b>80</b>

La forza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, assommando a 76.000 unità è, rispetto alle altre Forze armate, numericamente inferiore solo all'Esercito, l'elevata età dei militari del Corpo stesso e gli incidenti lesivi da servizio cui essi vanno incontro, le altre e gravose attività cui gli ufficiali medici di polizia debbono

far fronte nei molteplici servizi di istituto (ordine pubblico, soccorso in caso di calamità, visite e pareri su richiesta dell'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza), il servizio medico-legale ad essi devoluto per l'accertamento della idoneità psico-fisica dei funzionari di pubblica sicurezza e della polizia femminile, rendono indispensabile che

il ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia venga riordinato in perfetta analogia con quello delle altre Forze armate onde garantirne la funzionalità.

Si tenga inoltre presente che la legge 18 novembre 1965, n. 1485, chiamando gli ufficiali medici di polizia a far parte integrante delle Commissioni mediche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> istanza e del Collegio medico-legale, ha determinato l'assorbimento, in un lavoro spesso giornaliero, di ben 33 ufficiali medici e che, a differenza delle altre Forze armate, non esiste nella Pubblica sicurezza la possibilità

di utilizzare ufficiali medici di complemento di prima nomina, trattenuti o richiamati.

In conseguenza di quanto detto si presenta il disegno di legge che si propone anche in considerazione del fatto che nei prossimi mesi parecchi ufficiali medici di polizia, raggiungendo i limiti di età, verranno collocati a riposo a norma delle vigenti disposizioni cagionando una ulteriore riduzione di personale che aggraverà la già precaria situazione citata rendendo ovviamente impossibile l'espletamento del servizio.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il ruolo ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1962, n. 885 — viene modificato con l'organico risultante dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

### Art. 2.

I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla Commissione di avanzamento, che è composta:

a) per l'avanzamento al grado di maggiore generale medico di polizia, dal Ministro dell'interno, che la presiede o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, dal Capo della polizia, dal Vice Capo della polizia, dal Tenente generale ispettore del Corpo, dal Maggiore generale medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di grado più elevato o in possesso di maggiore anzianità di grado e dal Direttore della divisione Forze armate di polizia, cui è demandato anche il compito di relatore;

b) per l'avanzamento fino al grado di colonnello medico di polizia, dal Ministro

o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal Capo della polizia, dal Vice Capo della polizia, dal Tenente generale ispettore del Corpo e da un Maggiore generale, dal Maggiore generale medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di grado più elevato o in possesso di maggiore anzianità di grado e dal Direttore della divisione Forze armate di polizia al quale è demandato anche il compito di relatore.

Nelle suddette commissioni di avanzamento, le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a Direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a quello di tenente colonnello.

#### Art. 3.

Nell'annessa tabella n. 2 sono stabiliti i criteri di avanzamento degli ufficiali medici di polizia.

#### Art. 4.

Nell'annessa tabella n. 3 sono stabiliti gli incarichi equipollenti per l'avanzamento a scelta degli ufficiali medici di polizia.

#### Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, per la promozione al grado di maggiore generale del ruolo ufficiali medici di polizia verranno presi in esame tutti i colonnelli medici in ruolo, e si prescindereà dal compimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche previsti dall'articolo 3 della presente legge.

#### Art. 6.

L'organico dei tenenti colonnelli sarà raggiunto gradualmente mediante promozione dei maggiori con almeno 3 anni di anzianità di grado.

Fino alla totale copertura dell'organico dei tenenti colonnelli sono consentite eccedenze di pari entità nell'organico dei maggiori.

Per l'avanzamento a maggiore degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere *a)* e *b)*, della legge 26 giugno 1962, n. 885, si prescinde dagli esami previsti dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge.

#### Art. 7.

Le promozioni di cui agli articoli 5 e 6 verranno effettuate con decorrenza 1° gennaio 1967 salvo il disposto della nota *d)* della tabella n. 2 annessa alla presente legge.

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 8.

Il Maggiore generale medico più anziano di grado nel servizio permanente effettivo assume la qualifica di Direttore del servizio medico.

Il Maggiore generale medico che lo segue per anzianità di grado nel servizio permanente effettivo o, in mancanza, il colonnello medico più anziano di grado nel servizio permanente, esercita le funzioni di Vice Direttore del servizio medico e sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento.

#### Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

#### Art. 10.

Al maggiore onere sul capitolo 1312 di lire 5.816.134 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 1

## ORGANICO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA

G R A D O	Numero
Maggiore generale . . . . .	1
Colonnello . . . . .	6
Tenente colonnello . . . . .	20
Maggiore . . . . .	12
Capitano . . . . .	26
Tenente . . . . .	15
TOTALE . . . . .	80

TABELLA N. 2

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esami richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico nel ruolo	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a).
Maggiore Generale	—	—	1	—	—
Colonnello	Scelta	Due anni quale ufficiale presso la Direzione del servizio medico.	6	1 ogni quattro anni (b).	1/3 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	Scelta	Due anni quale capo ufficio sanitario di zona o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	20	1 o 2 (c).	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	Anzianità	—	12	—	—
Capitano	Scelta	Due anni quale sanitario di reparto o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare gli esami.	26	3 (d).	1/8 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	Anzianità	—	15	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 20 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

(c) Ciclo di due anni: a decorrere dal 1° gennaio 1967, una promozione nel primo anno e 2 promozioni nel secondo anno.

(d) Per quattro anni, a decorrere dal 1° gennaio 1966, le promozioni annuali al grado di maggiore saranno 6 e il numero dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione sarà di 18, compresi quelli nel frattempo cessati dal servizio per limiti di età.

TABELLA N. 3

INCARICHI EQUIPOLLENTI PER L'AVANZAMENTO A SCELTA  
DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA

Grado	INCARICHI EQUIPOLLENTI
Colonnello	—
Ten. colonnello	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Membro del Collegio medico legale del Ministero difesa.</li><li>2) Due anni quale ufficiale presso la Direzione del servizio medico.</li><li>3) Due anni di Direttore di infermeria presidiaria.</li><li>4) Due anni di dirigente il Servizio sanitario di Accademia o altri Istituti di istruzione.</li><li>5) Due anni di dirigente il Servizio sanitario di Reparto mobile o celere o Reparto autonomo Guardie di pubblica sicurezza Ministero interno.</li></ol>
Capitano	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Due anni quale ufficiale presso la Direzione del servizio medico.</li><li>2) Due anni di dirigente di Infermeria di reparto.</li><li>3) Due anni quale dirigente di Sala medica o di ufficiale addetto ad Infermeria presidiaria o di ufficiale addetto al Centro psicotecnico.</li></ol>